



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art.53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato MELOCONT GR BIPESCO 2, contenente la sostanza attiva *Beauveria brongniartii* BIPESCO 2, per l'impiego su piante da frutto, prati/pascoli, vivai ornamentali/forestali, per combattere le avversità *Melolontha melolonta* e *Melolontha hippocastani*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto

legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva *Beauveria brongniartii* BIPESCO 2 per l’impiego per l’impiego su piante da frutto, prati/pascoli, vivai ornamentali/forestali, per combattere le avversità *Melolontha melolonta* e *Melolontha hippocastani*;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta da parte dell'Impresa Agrifutur Srl, con sede legale in Alfianello (BS), via Campagnole, 8, diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su piante da frutto, prati/pascoli, vivai ornamentali/forestali, per combattere le avversità *Melolontha melolonta* e *Melolontha hippocastani*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato MELOCONT GR BIPESCO 2, contenente la sostanza attiva *Beauveria brongniartii* BIPESCO 2;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato MELOCONT GR BIPESCO 2, contenente la sostanza attiva *Beauveria brongniartii* BIPESCO 2 per l’impiego per l’impiego su piante da frutto, prati/pascoli, vivai ornamentali/forestali, per combattere le avversità *Melolontha melolonta* e *Melolontha hippocastani*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell'Ufficio in data 22 aprile 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 25 febbraio 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

## DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'impresa Agrifutur Srl, con sede legale in Alfianello (BS), via Campagnole, 8, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 60 giorni, a partire dalla data del presente decreto e dal 1 ottobre 2021 al 29 novembre 2021, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto fitosanitario denominato MELOCONT GR BIPESCO 2, contenente la sostanza attiva *Beauveria brongniartii* BIPESCO 2, per l'impiego su piante da frutto, prati/pascoli, vivai ornamentali/forestali, per combattere le avversità *Melolontha melolonta* e *Melolontha hippocastani*, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto è confezionato in contenitori da Kg 0,5-1-3-5-8-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 17829.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 28 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
\*F.to dott. Massimo CASCIELLO

\* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"

## MELOCONT GR BIPESCO 2

Bioinsetticida in granuli per il controllo delle larve di Maggiolino (*Melolontha melolontha*) e *Melolontha hippocastani*

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

**Beauveria brongniartii BIPESCO 2** 0,27 g

Concentrazione minima  $1 \times 10^7$  CFU/g

Inerti q.b. a g 100

**Contiene *Beauveria brongniartii* BIPESCO 2. I microrganismi potrebbero potenzialmente provocare reazioni allergiche**

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

**P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.**

**P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.**

**P332 + P 313- In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.**

**P312-In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.**

**P420-Conservare lontano da altri materiali.**

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

**EUH 401-Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

#### Titolare dell'autorizzazione

AGRIFUTUR srl

Via Campagnole, 8 - 25020 Alfianello (BS) - Italy

Tel. +39 030 9934776

#### Stabilimento di produzione e confezionamento

AGRIFUTUR srl

Via Campagnole, 8 - 25020 Alfianello (BS) - Italy

Tel. +39 030 9934776

**Autorizzazione del Ministero della Salute n.17829 del 28 aprile 2021**

**Contenuto netto: 0,5-1-3-5-8-10 kg**

**Partita n.....**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Devono essere seguite le seguenti indicazioni di sicurezza: Uso di guanti impermeabili, tuta o abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi, calzari e occhiali durante il caricamento e l'applicazione. Uso dispositivi di protezione respiratoria delle vie respiratorie quali semimaschere filtranti FFP3 o maschere con filtri P3 il caricamento e l'applicazione del prodotto.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'AZIONE

MELOCONT GR BIPESCO 2 è un insetticida biologico che agisce per contatto contro tutti gli stadi di sviluppo larvale del Maggiolino (*Melolontha melolontha*) e *Melolontha hippocastani*. I conidi aderiscono alla cuticola dell'insetto, germinano e penetrano diffondendo il fungo all'interno dell'ospite. La morte è dovuta all'azione meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MELOCONT GR BIPESCO 2 deve essere usato per trattamenti di coltivazioni di pomacee e vite. Il prodotto si impiega alla dose media di 30-50 kg per ettaro. L'applicazione in periodi molto piovosi o secchi o in terreni compatti può ridurre l'efficacia del prodotto, in questi casi si consiglia di effettuare un secondo trattamento dopo 30 giorni.

### ISTRUZIONI PER L'USO

**Applicazione meccanica:** MELOCONT GR BIPESCO 2 si incorpora al terreno con una seminatrice meccanica (seminatrice da grano o per cereali vernini); nel caso di cotico erboso la seminatrice deve essere provvista di dischi o falconi per incorporare i granuli nel suolo. I granuli devono essere inseriti ad una profondità di 5-10 cm. Nel trattamento di terreni inerbiti occorre fare attenzione a non dissodare o non creare solchi nel terreno. I solchi eventualmente creati devono essere richiusi con un rullo o attrezzo simile.

**Applicazione manuale:** MELOCONT GR BIPESCO 2 deve essere distribuito uniformemente nel terreno spargendolo a mano e incorporando i granuli con opportuni attrezzi.

### Avvertenze per la conservazione:

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 5 e 10 °C e al riparo dalla luce. Una volta aperta la confezione, utilizzare il prodotto il più rapidamente possibile.

**AVVERTENZE:** L'azione di MELOCONT GR BIPESCO 2 può essere ridotta in condizioni estremamente umide o siccitose. Un innaffiamento normale però non ha alcun effetto sull'azione fitosanitaria.

### ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE

L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 28 aprile 2021 con validità dal 28 aprile 2021 al 26 giugno 2021  
e dal 1 ottobre 2021 al 29 novembre 2021